AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOCALI PER IL CONTRASTO ALL'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il tessuto economico e produttivo del Comune di Spoleto è storicamente caratterizzato da una fitta rete di micro e piccole imprese, botteghe artigiane e attività commerciali di vicinato che costituiscono il motore vitale dell'occupazione, dell'attrattività e della coesione sociale del territorio.

L'eccezionale e imprevedibile incremento dei costi dei vettori energetici (energia elettrica e gas) ha generato un gravoso aumento dei costi di gestione per le attività produttive, erodendone i margini di guadagno e minacciando la continuità aziendale.

L'Amministrazione comunale di Spoleto intende attivare misure straordinarie di sostegno economico e di prossimità per mitigare gli effetti della crisi energetica, salvaguardare i livelli occupazionali e scongiurare il rischio di chiusura delle attività.

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) s.m.i. relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. Decreto Energia), convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, recante 'Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali';

Richiamato il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', che sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013;

Richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005, relativo alla definizione di micro, piccola e media impresa, in recepimento della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 409 del 12.11.2026 con la quale sono stati approvati gli indirizzi strategici per l'assegnazione di misure straordinarie di ristoro e sostegno economico alle imprese a valere sulle risorse iscritte nel Bilancio di Previsione, per un importo complessivo di € 40.000,00 incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente Avviso Pubblico.

Art. 1 - Oggetto e Stanziamento complessivo

Il Comune di Spoleto, al fine di mitigare gli effetti socio-economici negativi derivanti dal perdurare dei rincari eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, attiva una misura di sostegno economico straordinaria a fondo perduto. L'intervento mira a preservare il tessuto produttivo, micro-imprenditoriale e commerciale del territorio comunale, garantendo la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Lo stanziamento complessivo iniziale destinato alla presente misura è pari a € 40.000,00.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria del presente Avviso con successivi provvedimenti, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse o stanziamenti di bilancio, senza che ciò comporti la modifica delle modalità di partecipazione.

Art. 2 - Beneficiari e Requisiti di Ammissibilità

Possono presentare domanda le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza, possiedono i seguenti requisiti:

a) essere classificate come Micro o Piccola impresa ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 (ovvero: (i) microimpresa, con meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a € 2 milioni; oppure (ii) piccola impresa, con meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni. Ai fini del calcolo dei parametri dimensionali si applicano le regole relative alle imprese autonome, associate e collegate previste dal D.M. 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione 2003/361/CE);

b) avere sede operativa attiva all'interno del territorio del Comune di Spoleto;

c) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente;

d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione volontaria né essere assoggettate a liquidazione giudiziale;

e) essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali (DURC regolare, ove applicabile).

f) disporre, alla data di presentazione della domanda, di almeno un locale fisico ubicato nel territorio del Comune di Spoleto, effettivamente destinato allo svolgimento dell'attività di impresa e concretamente aperto al pubblico, con accesso della clientela o dell'utenza per l'acquisto di beni o la fruizione di servizi, durante i giorni e gli orari di apertura dichiarati;

Ai fini del presente Avviso, per locale effettivamente aperto al pubblico si intende un locale fisico nel quale l'impresa esercita concretamente l'attività ammessa e presso il quale la clientela o l'utenza può accedere in presenza durante gli ordinari giorni e orari di apertura dichiarati. Per le attività la cui modalità ordinaria di erogazione preveda il ricevimento su appuntamento, il locale deve comunque essere stabilmente destinato all'accoglienza della clientela o dell'utenza. Non sono sufficienti la sola sede legale, gli uffici esclusivamente amministrativi o direzionali, i magazzini, i depositi, gli stabilimenti produttivi o altri locali non destinati all'accesso del pubblico.

Sono tassativamente escluse dai benefici del presente Avviso le seguenti categorie di attività:

- Attività Industriali: Imprese classificate come medie o grandi, o che svolgono attività manifatturiera/industriale non rientrante nei parametri dell'artigianato locale;

- Supermercati e Grande Distribuzione: Esercizi commerciali afferenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), ai grandi magazzini, superstore, ipermercati e supermercati (Divisione ATECO 47.11;

- Farmacie e parafarmacie: attività di commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica (codice ATECO 47.73.10) e di altri prodotti farmaceutici, comprese le parafarmacie (codice ATECO 47.73.90). Non rientrano in tale esclusione le erboristerie classificate al codice ATECO 47.73.20.

- le imprese il cui codice ATECO prevalente ricade nelle sezioni B; G codice 47.11 riferito esclusivamente gli esercizi commerciali afferenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), ai grandi magazzini, superstore, ipermercati e supermercati nonché ai codici 47.73.10 – 47.73.90; J; K; L; M; N codici 69-70-71-72-73-74 (tranne 74.2) – 75; O codici 77-78-79 (tranne 79.1) -80-81-82; P; Q; R; T codice 94; U; V.

- Produzione primaria (Sezione A): attività di produzione primaria di prodotti agricoli e di prodotti della pesca e dell'acquacoltura escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 ("de minimis"). Le imprese appartenenti alla Sezione A possono accedere al contributo esclusivamente per eventuali attività ulteriori non escluse (quali, ad esempio, la vendita al dettaglio dei propri prodotti al consumatore finale), a condizione che avvengano in locali distinti e riservati a tale scopo, con contabilità o attività separata e con utenze energetiche direttamente ed esclusivamente attribuibili a tali locali, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 7.

2.1 Ammissibilità ed esclusioni per sezioni ATECO

I codici e le sezioni indicati nel presente paragrafo e nell'Allegato B fanno riferimento alla classificazione ATECO 2025:

sono ammesse esclusivamente le imprese il cui codice ATECO dell'attività prevalente ricade nelle sezioni A, (nei limiti e alle condizioni previste per le attività non di produzione primaria di cui all'art. 7) e relative ai codici della classificazione ATECO 2025 di cui alle lettere: C; D; E; F; G solo i codici 46 – e 47.1 (per il codice 47.11 limitatamente agli esercizi commerciali non afferenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ai grandi magazzini, superstore, ipermercati e supermercati) – 47.2 – 47.3 – 47.4 - 47.5 - 47.6 - 47.7 (tranne 47.73.10 e 47.73.90) – 47.8 – 47.9 - H; I; N solo il codice 74.2; O solo il Codice 79.1; S; T solo i codici 95 e 96.

Sono escluse le imprese il cui codice ATECO prevalente ricade nelle sezioni B; G solo il codice 47.11 riferito esclusivamente agli esercizi commerciali afferenti alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ai grandi magazzini, superstore, ipermercati e supermercati) - 47.73.10 – 47.73.90; J; K; L; M; N codici 69-70-71-72-73-74 (tranne 74.2) – 75; O codici 77-78-79 (tranne 79.1) -80-81-82; P; Q; R; T codice 94; U; V.

Qualora la visura camerale dell'impresa riporti ancora un codice attribuito secondo la precedente classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022 (ATECO 2022), anziché secondo la classificazione ATECO 2025, ai fini della verifica dell'ammissibilità o dell'esclusione il codice è ricondotto alla classificazione ATECO 2025 mediante consultazione delle tavole ufficiali ISTAT di corrispondenza (tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025-ATECO 2022) e, ove pertinente, della tabella operativa di riclassificazione da ATECO 2022 a ATECO 2025, nella versione più aggiornata pubblicata sul sito istituzionale ISTAT alla data di presentazione della domanda

(attualmente aggiornata al 2026). Qualora la corrispondenza individui più codici ATECO 2025, l'individuazione del codice rilevante è effettuata tenendo conto della descrizione dell'attività prevalente risultante dalla visura camerale, delle note esplicative della classificazione ATECO 2025 e degli eventuali ulteriori elementi documentali utili. La riconduzione è effettuata esclusivamente ai fini della verifica rispetto alle categorie ammesse ed escluse dal presente Avviso e non comporta modifiche dei requisiti o ampliamento delle attività ammissibili.

2.2 Criterio del Codice ATECO prevalente

Ai fini dell'ammissibilità al contributo rileva esclusivamente il codice ATECO dell'attività prevalente dell'impresa, così come risultante dalla visura camerale aggiornata alla data di presentazione della domanda. Il codice ATECO prevalente deve ricadere in una delle sezioni A (nei limiti e alle condizioni previste per le attività non di produzione primaria di cui all'art. 7), C, D, E, F, G, H, I e S, nonché nei soli codici ammessi delle sezioni N (codice 74.2), O (codice 79.1) e T (codici 95 e 96), secondo quanto specificato al precedente paragrafo 2.1 e nell'Allegato B.

L'eventuale esercizio di attività secondarie rientranti tra i codici ATECO ammessi non costituisce titolo per l'accesso al contributo qualora il codice ATECO dell'attività prevalente ricada in una delle sezioni o categorie escluse. Per contro, l'esercizio di attività secondarie rientranti tra le categorie escluse non pregiudica l'ammissibilità della domanda, purché l'attività prevalente rientri tra quelle ammesse e sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal presente Avviso. Sono escluse le imprese il cui codice ATECO prevalente ricade nelle sezioni B, J, K, L, M, P, Q, R, U e V, nonché nelle specifiche categorie e nei codici esclusi delle sezioni G, N, O e T, come dettagliatamente indicato al precedente paragrafo 2.1 e nell'Allegato B.

2.3 Unicità della domanda e divieto di doppio finanziamento

Ciascuna impresa, identificata sulla base del relativo codice fiscale e/o numero di iscrizione al Registro delle imprese, può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso, indipendentemente dal numero di sedi operative o unità locali attive nel territorio del Comune di Spoleto. La domanda dovrà riferirsi all'impresa nel suo complesso e ricomprendere le spese ammissibili sostenute per le sedi operative interessate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente Avviso.

È fatto divieto di presentare più domande riferite alla medesima impresa, anche qualora le stesse riguardino sedi operative, unità locali o attività differenti. In caso di presentazione di più domande da parte della medesima impresa, sarà ammessa all'istruttoria esclusivamente la prima domanda validamente presentata in ordine cronologico, salvo che l'impresa provveda a ritirarla o sostituirla nei termini e con le modalità eventualmente consentite dall'Avviso. Le ulteriori domande saranno dichiarate inammissibili.

La presentazione di più domande non dà diritto al riconoscimento di più contributi né consente di integrare o duplicare la richiesta originaria mediante istanze successive.

Il contributo concesso ai sensi del presente Avviso non può finanziare costi già coperti da altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche riferiti alle medesime spese ammissibili. Il richiedente è tenuto a dichiarare, nella domanda, l'eventuale ottenimento o richiesta di altri finanziamenti pubblici relativi alle medesime spese e a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta fino alla liquidazione del contributo.

Il Comune procede alle verifiche necessarie al fine di evitare il doppio finanziamento delle medesime spese. Qualora sia accertata una sovrapposizione di finanziamenti, il contributo

comunale è rideterminato per la parte interessata o non concesso, secondo il caso, ferma restando l'eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite e l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 3 - Misura del Contributo

Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 50% dei costi effettivamente sostenuti, documentati e pagati per le utenze di energia elettrica e gas relative ai consumi effettuati nel periodo di competenza dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026.

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas al servizio del locale aperto al pubblico di cui all'art. 2, ubicato nel territorio comunale e presso il quale viene effettivamente esercitata l'attività. Non sono ammissibili le spese riferite a sedi, uffici, magazzini, depositi o altri immobili non aventi le caratteristiche di locale aperto al pubblico previste dal presente Avviso.

La spesa complessiva minima ammissibile per poter accedere al beneficio è fissata in € 500,00 (cinquecento/00 euro), al netto dell'IVA detraibile o recuperabile e comprensiva dell'eventuale IVA indetraibile e non recuperabile. Di conseguenza, non saranno prese in considerazione domande che generino un contributo inferiore a € 250,00.

Il contributo massimo erogabile per ciascuna impresa beneficiaria è fissato in € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), a fronte di una spesa rendicontata pari o superiore a € 3.000,00.

Il contributo è calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, ove detraibile o recuperabile, e al netto di abbuoni, rimborsi, indennizzi o altri contributi riferiti alle medesime spese. Non sono ammissibili spese già integralmente rimborsate o finanziate da altre misure, fermo restando il rispetto delle regole europee sul cumulo degli aiuti.

Art. 4 - Modalità e Termini di Presentazione della Domanda

La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando il modello "Allegato A" e corredata della documentazione richiesta (fatture e quietanze di pagamento), deve essere trasmessa all'indirizzo istituzionale del Comune di Spoleto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.spoleto@postacert.umbria.it e riportare all'oggetto: "Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle micro e piccole imprese locali per il contrasto all'aumento dei costi energetici".

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 10:00 di mercoledì 25 novembre 2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 9 dicembre 2026**. Le domande pervenute prima dell'orario di apertura o oltre il termine di scadenza non saranno ammesse. Ai fini della verifica del rispetto dei termini e dell'ordine cronologico farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

La domanda è soggetta all'imposta di bollo nella misura vigente (€ 16,00), assolta mediante apposizione e annullamento del contrassegno telematico sull'originale cartaceo conservato dal richiedente, fatte salve eventuali esenzioni di legge da dichiarare espressamente.

Art. 5 Procedura di Assegnazione, Rifinanziamento ed Erogazione

Le domande ammissibili saranno esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data e dall'ora risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna

della PEC, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'ordine cronologico non costituisce graduatoria basata su punteggi, ma criterio di priorità tra le domande ammissibili.

Le domande ammissibili per le quali non sia possibile procedere alla concessione del contributo per insufficienza delle risorse disponibili saranno inserite in un elenco di domande ammissibili non finanziate, ordinato secondo il medesimo criterio cronologico, ai fini dell'eventuale scorrimento in caso di successiva disponibilità di risorse o di rifinanziamento della misura.

L'eventuale scorrimento avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico dell'elenco e nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, previa verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Avviso. L'eventuale incremento della dotazione finanziaria sarà disposto con apposito provvedimento, salvo diversa espressa disposizione dell'Amministrazione.

L'elenco delle domande ammissibili non finanziate rimane utilizzabile ai fini dell'eventuale scorrimento fino al termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce la misura, salvo diversa disposizione adottata dall'Amministrazione. L'eventuale rifinanziamento è subordinato alla disponibilità di risorse e all'adozione dei necessari provvedimenti contabili e amministrativi.

Il contributo sarà erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato nella domanda e intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di impresa individuale, il conto potrà essere intestato al titolare dell'impresa. Non sono ammessi pagamenti su conti intestati a soggetti terzi. Il richiedente è tenuto a indicare correttamente l'IBAN e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni prima della liquidazione.

Art. 6 - Istruttoria, controlli e liquidazione

L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo delle PEC e verifica la completezza e la regolarità della documentazione presentata, compresi i documenti di spesa e le relative quietanze di pagamento riferiti alle utenze di energia elettrica e gas per il periodo ammissibile. Sono ammissibili esclusivamente spese effettivamente sostenute e pagate dal richiedente, riferibili al locale aperto al pubblico, ubicato nel territorio comunale, presso il quale viene effettivamente esercitata l'attività e comprovate da documentazione idonea.

Nel corso dell'istruttoria sono verificati il possesso dei requisiti soggettivi, la riconducibilità delle spese alle utenze ammissibili, il rispetto della soglia minima di spesa di € 500,00, calcolata al netto dell'IVA detraibile o recuperabile e comprensiva dell'eventuale IVA indetraibile e non recuperabile, e la corretta determinazione del contributo spettante, nel limite del 50% della spesa ammissibile e comunque non oltre € 1.500,00 per beneficiario.

Ferma restando l'istruttoria di tutte le domande ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e della documentazione richiesta, il Comune effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sulla documentazione presentata su un campione non inferiore al 20% delle domande pervenute, con arrotondamento all'unità superiore. Il campione è individuato secondo modalità oggettive, imparziali e documentate dall'Ufficio competente. Restano fermi ulteriori controlli, anche al di fuori del campione, in presenza di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, di incongruenze o di elementi specifici che richiedano approfondimenti. Il Comune può richiedere integrazioni o chiarimenti nei casi consentiti. La mancata produzione della documentazione richiesta, l'accertamento di dichiarazioni non veritiere o l'assenza dei requisiti comportano l'esclusione o, se il contributo è già stato erogato, l'attivazione delle procedure di revoca e recupero delle somme indebitamente percepite, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge. L'approvazione dell'elenco dei

beneficiari e la liquidazione avvengono nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza applicabili.

Art. 7 - Disciplina degli aiuti di Stato

Il contributo è concesso esclusivamente nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti "de minimis". L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a una "impresa unica" non può superare € 300.000,00 nell'arco di qualsiasi periodo di tre anni.

Non sono ammissibili le spese riferibili ad attività escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831, in particolare alla produzione primaria di prodotti agricoli e alla produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. La previsione della sezione A tra i settori ATECO ammessi non comporta, pertanto, l'ammissibilità dei costi riferibili a tali attività di produzione primaria.

Le imprese che esercitano anche attività ulteriori non escluse dal Regolamento (UE) 2023/2831 possono essere ammesse esclusivamente per tali attività, a condizione che sia garantita e documentata l'effettiva separazione delle attività o dei conti e che le utenze e le spese dichiarate siano direttamente attribuibili alle sole attività ammissibili, in modo da escludere che il contributo arrechi, anche indirettamente, un beneficio all'attività di produzione primaria.

Qualora l'attività ulteriore consista nella vendita al dettaglio, da parte del produttore agricolo, dei propri prodotti a consumatori finali, tale attività è considerata commercializzazione ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) 2023/2831 soltanto se la vendita avviene in locali distinti e riservati a tale scopo. Le spese energetiche rendicontate devono essere direttamente riferibili alle utenze al servizio di tali locali.

Restano ferme le ulteriori esclusioni e condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831, comprese quelle relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei casi ivi disciplinati. Il presente Avviso non prevede il ricorso al regime "de minimis" agricolo di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 né ad altri regimi di aiuto sostitutivi. Qualora il Regolamento (UE) 2023/2831 non risulti applicabile all'attività cui le spese si riferiscono, la domanda, o la relativa parte di spesa, non potrà essere finanziata.

Prima della concessione del contributo, il Comune effettua le verifiche previste dalla normativa applicabile, anche mediante consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), e provvede agli adempimenti di registrazione dell'aiuto individuale. La concessione è subordinata all'esito positivo delle verifiche e al rispetto del massimale e delle altre condizioni applicabili. Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie per individuare l'"impresa unica" e consentire le verifiche sul cumulo degli aiuti, nonché a comunicare tempestivamente eventuali circostanze rilevanti ai fini della concessione.

Art. 8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), il Titolare del trattamento è il Comune di Spoleto, con sede in Piazza del Comune n. 1, 06049 Spoleto (PG), contattabile tramite PEC all'indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.spoleto.pg.it.

I dati personali forniti dagli interessati sono trattati per la ricezione, l'istruttoria e la definizione delle domande, per l'eventuale concessione ed erogazione dei contributi, per lo svolgimento delle

verifiche e dei controlli e per l'adempimento dei connessi obblighi amministrativi, contabili e di trasparenza. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, nonché, ove necessario, dall'art. 6, par. 1, lett. c), per l'adempimento di obblighi di legge.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per partecipare alla procedura e consentire l'istruttoria della domanda. Il mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità di procedere all'esame dell'istanza e, conseguentemente, l'esclusione dalla procedura. I dati sono raccolti presso l'interessato e possono essere verificati mediante consultazione di registri e banche dati di altre pubbliche amministrazioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

I dati sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e istruito e possono essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni, ad autorità e organi di controllo, all'autorità giudiziaria e a soggetti che ne abbiano titolo in base alla legge. Possono inoltre essere comunicati a soggetti esterni che operano per conto del Comune quali responsabili del trattamento, formalmente designati ai sensi dell'art. 28 del GDPR. I dati relativi ai beneficiari possono essere oggetto di pubblicazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità legale.

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e dei successivi adempimenti amministrativi, contabili e di controllo e, successivamente, per i periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione, secondo il piano di conservazione e il massimario di selezione e scarto dell'Ente.

L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e, ove applicabile, portabilità dei dati, rivolgendosi al Comune di Spoleto o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati. L'interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'esercizio dei diritti è gratuito, salvo quanto previsto dall'art. 12, par. 5, del GDPR per richieste manifestamente infondate o eccessive.

Art. 9 – Pubblicazione

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Spoleto nella sezione "avvisi" https://www.comune.spoleto.pg.it/it/news?type=3 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" https://online.comune.spoleto.pg.it/cmsspoleto/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadocs.aspx?R=1&CP=190;

Allegati:

- ALLEGATO A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- ALLEGATO B - Elenco Codici ATECO 2025

Per informazioni:

Ufficio Sviluppo locale e marketing Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Ranucci tel. 0743-218810 e-mail: sviluppo.economico@comune.spoleto.pg.it.

Il Dirigente – Arch. Sara Spitella